

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Art. 1

(Ambito di applicazione)

Il comma 1 definisce le finalità delle intese regionali, specificando che le stesse disciplinano le operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento o utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Viene, poi, specificato che le operazioni oggetto dell'intesa, ovvero la cessione e l'acquisizione degli spazi finanziari, devono assicurare, per ciascun anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui al comma 1, dell'articolo 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione.

Il comma 2 definisce le finalità dei patti di solidarietà nazionali, specificando che le stesse disciplinano le operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento o utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, non soddisfatte dalle intese di cui al comma precedente. Viene, poi, specificato che le operazioni oggetto dei patti di solidarietà nazionale, ovvero la cessione e l'acquisizione degli spazi finanziari, devono assicurare, per ciascun anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, del complesso degli enti territoriali.

Il comma 3, precisa che ciascun ente territoriale può, comunque, effettuare le operazioni di investimento attraverso il ricorso all'indebitamento e l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, nel rispetto del proprio saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Le intese regionali ed i patti di solidarietà nazionale intervengono, pertanto, qualora non sufficienti ad integrazione degli spazi finanziari già disponibili per ciascun ente territoriale.

Da ultimo, il comma 4 prevede che, fermo restando il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, del complesso degli enti territoriali delle

regioni o delle province autonome, compresa la medesima regione o provincia autonoma, alle regioni e alle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, le disposizioni del presente decreto si applicano compatibilmente con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, nonché con gli accordi con lo Stato in materia di finanza pubblica. Restano fermi gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 2, comma 9, riferiti al complesso degli enti territoriali delle regioni o delle province autonome, nei tempi concordati con le predette autonomie speciali

Art. 2

(Intese regionali)

Il comma 1 disciplina l'avvio dell'iter delle intese regionali, specificando i soggetti (le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano), i termini di avvio e le modalità, nonché i contenuti minimi delle domande di richiesta/cessione degli spazi finanziari. Viene specificato che l'avvio dell'iter delle intese deve essere comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e che, al fine di assicurare la più ampia divulgazione dello stesso è coinvolto il Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, dei rappresentanti regionali delle autonomie locali.

I commi 2 e 3 specificano che le richieste/cessioni degli spazi finanziari possono essere effettuate per uno o più esercizi successivi. Ciò al fine di assicurare una programmazione di medio-lungo periodo delle opere pubbliche, non focalizzandosi pertanto esclusivamente alla programmazione degli investimenti nell'anno oggetto dell'intesa.

Il comma 4 specifica ulteriori elementi informativi per la richiesta di spazi finanziari. La disposizione è finalizzata ad assicurare, per il tramite delle intese, gli spazi finanziari necessari per gli investimenti; spazi aggiuntivi rispetto a quelli già disponibili per ciascun ente territoriale nel pieno rispetto del proprio saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Il comma 5 stabilisce il termine di presentazione delle domande.

Il comma 6 disciplina l'atto formale di perfezionamento dell'intesa, i criteri prioritari di ripartizione degli spazi finanziari disponibili ponendo particolare attenzione ai comuni esclusi dai vincoli di

finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti ed agli enti che dispongono da un lato dei progetti esecutivi e consistenti avanzi di amministrazione e dall'altro di limitati spazi di saldo per il loro utilizzo e i termini per la conclusione delle intese. Il successivo comma 7 prevede, poi, la possibilità per le regioni e province autonome di definire ulteriori criteri al fine di tenere conto della specificità dei singoli territori, **nonché ulteriori modalità applicative, ferme restando le scadenze previste dal presente decreto e il rispetto del saldo nel territorio regionale.**

Il comma 8 prevede la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cedere, per uno o più esercizi successivi, agli enti locali del proprio territorio, spazi finanziari per i quali non è prevista la restituzione negli esercizi successivi. Tale possibilità è indirizzata a favorire gli investimenti nei settori strategici del proprio territorio.

Il comma 9 disciplina il termine per la comunicazione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, a ciascun ente locale ed al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dell'esito delle intese. Di conseguenza, il successivo comma 10, prevede l'aggiornamento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dell'obiettivo di saldo di ciascun ente territoriale.

I commi 11 e 12 disciplinano le modalità di recupero della cessione/acquisizione degli spazi, prevedendo che debbano avvenire da un minimo di 2 ad un massimo di 5 anni e vincolando la quota del primo anno ad un massimo del 50 per cento.

Il comma 13 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il rispetto del saldo per l'intero arco temporale delle intese tenendo conto prioritariamente delle modalità di recupero degli enti che cedono spazi finanziari.

Il comma 14 disciplina le modalità di monitoraggio delle operazioni di investimento effettuate per il tramite delle intese regionali.

Il comma 15 prevede, per i **primi due anni** di applicazione delle disposizioni, una proroga dei termini previsti.

Da ultimo, il comma 16 prevede l'istituzione di un Osservatorio presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, senza oneri per la finanza

pubblica, per il monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, con l'obiettivo di monitorare gli esiti delle intese e favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari.

Art. 3

(Modalità attuative del potere sostitutivo)

Il comma 1 stabilisce che il potere sostitutivo, nel caso di mancato avvio dell'iter delle intese, è esercitato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Il successivo comma 2 stabilisce i termini ed i soggetti coinvolti nell'attuazione del potere sostitutivo nel caso di mancato avvio delle intese. I commi 3 e 4, specificano, poi, che la deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero l'atto formale del commissario eventualmente nominato, di redistribuzione degli spazi finanziari tengono conto delle priorità e dei criteri di cui all'articolo 2, commi 6 e 7. Ferme restando le priorità di cui all'articolo 2, commi 6 e 7, qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti superi l'ammontare degli spazi resi disponibili, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale agli spazi finanziari richiesti.

Il comma 5 stabilisce che il potere sostitutivo, in caso di mancata conclusione/interruzione dell'iter delle intese, è esercitato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Il successivo comma 6 stabilisce i termini ed i soggetti coinvolti nell'attuazione del potere sostitutivo nel caso di mancato avvio delle intese. I commi 7 e 8, specificano, poi, che la deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero l'atto formale del commissario eventualmente nominato, di redistribuzione degli spazi finanziari tengono conto delle priorità e dei criteri di cui all'articolo 2, commi 6 e 7.

Il comma 9 prevede, una proroga dei termini previsti ai commi 2, 3, 6 e 7 di due mesi per il primo anno di applicazione delle disposizioni e di un mese per il secondo anno.

Art. 4

(Patti di solidarietà nazionale)

Il comma 1 disciplina l'avvio dell'iter dei patti di solidarietà nazionale, specificando il soggetto (Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato), i termini di avvio e le modalità, nonché i contenuti minimi delle domande di richiesta/cessione degli spazi finanziari.

I commi 2 e 3 specificano che le richieste/cessioni degli spazi finanziari possono essere effettuate per uno o più esercizi successivi e per la quota non soddisfatta dalle intese regionali. Ciò al fine di assicurare una programmazione di medio-lungo periodo delle opere pubbliche, non focalizzandosi pertanto esclusivamente alla programmazione degli investimenti nell'anno oggetto dell'intesa.

Il comma 4 specifica ulteriori elementi informativi per la richiesta di spazi finanziari. La disposizione è finalizzata ad assicurare, per il tramite dei patti di solidarietà nazionale, gli spazi finanziari necessari per gli investimenti; spazi aggiuntivi rispetto a quelli già disponibili per ciascun ente territoriale nel pieno rispetto del proprio saldo di cui al comma 1, dell'articolo 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Il comma 5 stabilisce il termine di presentazione delle domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari.

Il comma 6 disciplina i criteri prioritari di ripartizione degli spazi finanziari disponibili ponendo particolare attenzione **ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti** ed agli enti che dispongono da un lato dei progetti esecutivi e consistenti avanzi di amministrazione e dall'altro di limitati spazi di saldo per il loro utilizzo nonché il termine per la ripartizione degli stessi. Il successivo comma 7 specifica che, ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6, qualora l'entità delle richieste pervenute degli enti superi l'ammontare degli spazi resi disponibili, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale agli spazi finanziari richiesti

I commi 8 e 9 disciplinano le modalità di recupero della cessione/acquisizione degli spazi, prevedendo che debbano avvenire nel biennio successivo nella misura del 50 per cento per ciascun anno.

Il comma 10 prevede l'aggiornamento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dell'obiettivo di saldo di ciascun ente territoriale.

Il comma 11 disciplina le modalità di monitoraggio delle operazioni di investimento effettuate per il tramite dei patti di solidarietà nazionale.

Da ultimo, l'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore del decreto.

RELAZIONE TECNICA

Il decreto in esame non determina effetti finanziari per la finanza pubblica, in quanto meramente finalizzato alla definizione dei tempi e delle modalità di attuazione delle intese regionali e dei patti di solidarietà nazionale.

L'attuazione delle intese regionali e dei patti di solidarietà nazionale devono, infatti, assicurare il rispetto del saldo di cui al comma 1, dell'articolo 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 per il comparto degli enti territoriali.

ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante criteri e modalità di attuazione del medesimo articolo 10 in materia di "Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali", ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano".

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità di intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il presente decreto è finalizzato a dare attuazione all'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza Unificata, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione del medesimo articolo, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Come è noto, il richiamato articolo 10 prevede che il ricorso all'indebitamento da parte degli enti territoriali è consentito solo per finanziare spese d'investimento e che le operazioni d'investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima legge n. 243 del 2012, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione.

Il decreto in parola definisce, quindi, i criteri, le modalità e i termini di attuazione delle intese regionali per la richiesta/cessione degli spazi finanziari finalizzati ad operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento o utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti degli enti territoriali di cui all'articolo 10 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 243, che devono assicurare, inoltre, per ciascun anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui al comma 1, dell'articolo 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione.

Il decreto disciplina, poi, le modalità attuative del potere sostitutivo in caso di mancato avvio dell'iter delle richiamate intese regionali, esercitato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Infine, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri definisce le finalità dei patti di solidarietà nazionale, specificando che gli stessi disciplinano le operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento o utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti delle regioni, delle province autonome di

Trento e di Bolzano e degli enti locali, non soddisfatte dalle predette intese regionali. Viene, poi, precisato che le operazioni oggetto dei patti di solidarietà nazionale, ovvero la cessione e l'acquisizione degli spazi finanziari, devono sempre assicurare, per ciascun anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 243 del 2012, del complesso degli enti territoriali.

Il decreto precisa anche che ciascun ente territoriale può, comunque, effettuare le operazioni di investimento attraverso il ricorso all'indebitamento e l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, sempre nel rispetto del proprio saldo.

Le intese regionali ed i patti di solidarietà nazionale intervengono, pertanto, ad integrazione degli spazi finanziari già disponibili per ciascun ente territoriale, qualora non sufficienti.

Obiettivo è favorire, mediante un rafforzamento dei patti regionalizzati, gli investimenti sul territorio, sia attraverso il debito che mediante l'utilizzo di avanzi, rafforzando il ruolo delle Regioni quale cabina di regia nell'ambito del territorio di competenza.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Le norme nazionali di riferimento sono le seguenti:

- Legge 23 agosto 1988, n. 440
- Legge 24 dicembre 2012, n. 243
- Legge 5 giugno 2003, n. 131
- Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
- Decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'articolato non apporta modifiche alla normativa vigente e applica le procedure e le garanzie di cui all'articolo 8 della legge n. 131 del 2003 in materia di potere sostitutivo dello Stato nel caso di mancato avvio dell'iter delle intese regionali.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il decreto è stato predisposto nel rispetto dei principi costituzionali. Rileva, in particolare, l'articolo 120 della Costituzione in materia di potere sostitutivo che viene esercitato dal Governo nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non sussistono problemi di compatibilità delle disposizioni contenute nel decreto con le competenze e le funzioni degli enti territoriali. Qualora fosse necessario da parte

del Governo esercitare il potere sostitutivo, il decreto in esame richiama l'articolo 8 della legge n. 131 del 2003 il quale, con le procedure e garanzie previste, assicura l'adozione di provvedimenti strettamente proporzionali alla finalità da perseguire, nell'interesse dell'ottimale distribuzione degli spazi finanziari.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.*

Il decreto non presenta profili di incompatibilità con i principi in titolo.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il decreto non comporta effetti di delegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sono attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge specifici e complessivi vertenti sulla materia.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nella specifica materia della concessione di spazi finanziari finalizzati agli investimenti da parte delle regioni e degli enti locali.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il decreto rappresenta uno strumento di attuazione di norme derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, tra cui l'equilibrio di bilancio, rispetto al quale non si ravvisa, pertanto, alcun profilo di incompatibilità.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano avviate procedure di infrazione sul medesimo o su analogo oggetto da parte della Commissione europea.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento non presenta profili d'incompatibilità in relazione all'adempimento degli obblighi internazionali previsti in materia.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia sulle medesime o analoghe materie.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Trattandosi di un provvedimento specifico attinente alle modalità di gestione del bilancio pubblico nazionale, non si ravvisano linee uniformi della regolamentazione applicate negli altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono introdotte nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel decreto.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non sono previste modifiche o integrazioni a disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il decreto non comporta abrogazioni implicite.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sussistono disposizioni del decreto aventi effetto retroattivo, né disposizioni aventi effetto di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sussistono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Le disposizioni del decreto in esame prevedono tempi di attuazione delle intese regionali e dei patti di solidarietà nazionale ivi disciplinati.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non sono stati utilizzate elaborazioni statistiche attinenti alla materia oggetto del decreto.

ANALISI D'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante criteri e modalità di attuazione del medesimo articolo 10 in materia di "Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali", ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Referente: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Con riferimento al contesto normativo dell'intervento, la legge 24 dicembre 2012, n. 243, contenente "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione" disciplina, all'articolo 10, come novellato dalla legge 12 agosto 2016, n. 164, le operazioni di investimento degli enti territoriali realizzate attraverso il debito e l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti. In un'ottica di sostenibilità di medio-lungo periodo e di finalizzazione del ricorso al debito, sono stati mantenuti fermi i principi generali dell'articolo 10, in particolare: a) il ricorso all'indebitamento da parte degli enti territoriali è consentito esclusivamente per spese di investimento, nei limiti previsti dalla legge dello Stato (per gli enti locali, dall'articolo 202 e successivi del decreto legislativo n. 267 del 2000, per le regioni e le Province autonome dall'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo n. 118 del 2011); b) le operazioni di indebitamento devono essere accompagnate da piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, dove sono evidenziati gli oneri da sostenere e le fonti di copertura. Ciò al fine di assicurare la sostenibilità dell'investimento nel medio-lungo periodo. L'innovazione, introdotta con le modifiche apportate al comma 3 dell'articolo 10, è la previsione di demandare ad apposite intese regionali non solo le operazioni di indebitamento sul rispettivo territorio, ma anche la possibilità di utilizzare gli avanzi pregressi per operazioni di investimento. Le intese dovranno, comunque, assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per il complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa. Viene previsto, inoltre, il potere sostitutivo dello Stato nelle ipotesi di mancata attuazione delle intese regionali. Le operazioni di investimento realizzate attraverso il ricorso al debito e l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti non soddisfatte dalle predette intese concluse in ambito regionale sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali. Rimane fermo il rispetto del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, del complesso degli enti territoriali.

Inoltre, il richiamato articolo 10, comma 5, prevede che con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, siano disciplinati criteri e modalità di attuazione delle disposizioni riguardanti le operazioni di investimento realizzate attraverso il ricorso al debito e l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti (intese regionali e patti di solidarietà nazionale), ivi incluse le modalità attuative del predetto potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

Il decreto in argomento si pone come obiettivo di assicurare l'attuazione delle intese regionali in tempo utile per la programmazione degli investimenti degli enti territoriali nel breve periodo; assicurare una programmazione di medio-lungo periodo delle opere pubbliche, non focalizzandosi pertanto esclusivamente alla programmazione degli investimenti nell'anno oggetto dell'intesa; definire criteri prioritari di assegnazione degli spazi disponibili, ponendo particolare attenzione agli enti che dispongono da un lato dei progetti esecutivi e consistenti avanzi di amministrazione e dall'altro di limitati spazi di saldo per il loro utilizzo; disciplinare il potere sostitutivo dello Stato al fine di permettere un tempestivo intervento, indispensabile per la programmazione degli investimenti; coordinare la tempistica delle intese regionali con i patti di solidarietà nazionale.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi del DPCM potrà essere ricavato oltre che dal monitoraggio degli esiti delle intese per il pieno utilizzo degli spazi finanziari cui è preposto l'Osservatorio da istituirsi presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche dall'incremento della dimensione degli investimenti, quale auspicabile effetto dell'ottimizzazione dello strumento delle intese regionali e dei patti di solidarietà nazionale.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

L'intervento legislativo contiene disposizioni che si rivolgono a Comuni, Province, Città Metropolitane, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento.

Il presente provvedimento deriva da un lavoro di concertazione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'economia e delle finanze e associazioni di categoria degli enti territoriali finalizzato a

favorire l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e le operazioni di indebitamento degli enti territoriali finalizzate ad operazioni di investimento.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero).

Il non intervento comporterebbe l'impossibilità, per gli enti territoriali, di modificare il proprio saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 243 del 2012, atteso che lo stesso può essere modificato soltanto ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge n. 243, ossia attraverso il ricorso alle intese regionali e ai patti di solidarietà nazionale i cui criteri e modalità di attuazione sono disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in argomento.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio.

Non sono state valutate opzioni alternative all'intervento regolatore.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) Svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

L'intervento non comporta svantaggi ma solo vantaggi per i destinatari diretti (Enti territoriali) che potranno effettuare operazioni di investimento attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sulla base di apposite intese regionali e patti di solidarietà nazionale i cui criteri e modalità di attuazione sono disciplinati, appunto, dal decreto del Presidente del Consiglio in oggetto.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

L'intervento non comporta effetti sulle micro, piccole e medie imprese.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sussistono oneri informativi né costi amministrativi a carico dei destinatari dell'intervento.

D) Condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui occorre tener conto per l'attuazione.

L'intervento regolatorio non comporta effetti negativi sulla finanza pubblica. L'odierno provvedimento è finalizzato a disciplinare le intese regionali e i patti di solidarietà nazionale finalizzati a favorire le operazioni di investimento degli enti territoriali.

SEZIONE 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

L'intervento non comporta un'incidenza diretta sul corretto funzionamento della concorrenza né sulla competitività.

SEZIONE 7 – Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato; Enti territoriali.

B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento, con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento.

Non sono previste azioni ulteriori rispetto agli adempimenti già previsti in generale dall'ordinamento.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il controllo ed il monitoraggio dell'attuazione dell'intervento saranno svolti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Osservatorio ivi istituito.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

Non sono previsti specifici meccanismi di revisione del provvedimento.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Le Amministrazioni coinvolte (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'economia e delle finanze, enti territoriali, Osservatorio), nell'ambito delle proprie attività istituzionali, verificheranno l'attuazione e l'impatto regolatorio del decreto.

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Risulta rispettato il livello minimo di regolazione comunitaria nonché la coerenza dell'opzione proposta con l'obiettivo di non introdurre o mantenere livelli di regolazione superiori a quelli minimi.